

APPROVAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE VIGENTE.

L'Assessore all'Urbanistica riferisce:

PREMESSO CHE :

- l'art. 2 della Legge Regionale n. 19 del 8 luglio 1999 recante *Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)* , stabilisce i contenuti generali del Regolamento Edilizio ;

- con deliberazione consiliare n. 58 in data 22 luglio 2005 è stato approvato , in conformità al modello “tipo” della Regione Piemonte di cui al provvedimento D.C.R. n. 548-9691 del 29.7.1999, il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Pinerolo ;

CONSIDERATO CHE :

- onde rendere più snello l'iter procedurale afferente le varie pratiche edilizie , si ritiene opportuno circoscrivere l'entità numerica di quelle da assoggettare all'acquisizione del preventivo parere consultivo della Commissione Edilizia Comunale ;

- l'art. 14 della Legge Regionale 3 aprile 1989 n. 20 recante *Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici* stabilisce che l'autorizzazione per gli interventi previsti agli artt. 13 e 13 bis della legge stessa deve essere rilasciata o negata entro i termini stabiliti , “..... sentito il parere della Commissione Igienico Edilizia.....” ;

- la tipologia delle pratiche da sottoporre alla C.E.C. deve pertanto interessare gli interventi ricadenti nelle aree soggette al regime di tutela di cui alla predetta L.R. n. 20/89 e quindi all'applicazione degli artt. 13 e 13 bis nonché , fuori dall'ambito d'applicazione dei predetti articoli, gli edifici di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire e gli S.U.E. di iniziativa privata quando se ne preveda l'attuazione con D.I.A.;

- è pertanto necessario procedere all'armonizzazione del R.E.C. apportando le modifiche in appresso :

A) il comma 1 dell'Art. 2 :

“**1.** La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo urbanistico , architettonico ed edilizio”

viene sostituito dal seguente :

“**1.** La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo urbanistico , architettonico ed edilizio per gli interventi di cui al successivo art. 3”

B) il seguente testo dell'Art. 3 :

“**1.** La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

a) gli interventi e loro varianti subordinati obbligatoriamente a permesso di costruire secondo la normativa:

a1) di nuova costruzione (escluse le tombe e i monumenti funerari, sottoposti ad apposito regolamento);

a2) di ristrutturazione urbanistica;

a3) di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche della SUL, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso,

a4) opere urbanizzative d'uso pubblico, fuori terra o di impianto vegetale, anche se realizzate da privati, nonché gli altri interventi così come definiti nel T.U. Edilizia (DPR 6/6/2001n.380 e smi) agli Art. 3 c.1 lett.e) da e1 a e7;

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e di risanamento conservativo qualora interessino immobili vincolati ai sensi delle vigenti leggi o tutelati da normative di attenzione regionali o comunali per i quali non sia già stato espresso parere obbligatorio e sufficiente da parte di altri enti competenti;

c) gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata.

2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a) convenzioni;

b) programmi pluriennali di attuazione;

c) regolamenti edilizi e loro modifiche;

d) modalità di applicazione del contributo relativo al permesso di costruzione;

e) progetti di opere pubbliche ancorché non soggetti a permesso di costruzione;

f) progetti e criteri interpretativi generali della normativa in merito alla congruenza estetica e di inserimento ambientale e paesistico per opere e interventi di competenza della Commissione.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno la C.E. trasmette al Sindaco, tramite il proprio Presidente, al Consiglio comunale e alla Giunta comunale una Relazione sull'attività svolta nell'anno precedente evidenziando i problemi riscontrati ed i criteri adottati per la loro soluzione. Il Sindaco sottopone la relazione alle valutazioni della competente commissione consigliere.

viene sostituito dal seguente :

“1. La Commissione esprime parere preventivo obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente) non vincolante, esclusivamente per i seguenti interventi:

a) edifici di nuova costruzione (escluse le tombe e i monumenti funerari, sottoposti ad apposito regolamento) soggetti a permesso di costruire;

b) interventi soggetti all'applicazione ed alle condizioni di cui agli artt. 13 e 13 bis della Legge Regionale 3 aprile 1989 n. 20 recante “Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici”;

c) gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata quando si prevede l'attuazione con D.I.A..

2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio o i Dirigenti del Settore competente - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a) convenzioni;

b) programmi pluriennali di attuazione;

c) regolamenti edilizi e loro modifiche;

d) modalità di applicazione del contributo relativo al permesso di costruzione;

e) progetti di opere pubbliche ancorché non soggetti a permesso di costruzione;

f) progetti e criteri interpretativi generali della normativa in merito alla congruenza estetica e di inserimento ambientale e paesistico per opere e interventi di competenza della Commissione.

g) *altri interventi edilizi non di ordinaria competenza della Commissione Edilizia.*

4. *Entro il 31 gennaio di ogni anno la C.E. trasmette al Sindaco, tramite il proprio Presidente, al Consiglio comunale e alla Giunta comunale una Relazione sull'attività svolta nell'anno precedente evidenziando i problemi riscontrati ed i criteri adottati per la loro soluzione. Il Sindaco sottopone la relazione alle valutazioni della competente commissione consigliere."*

C) il seguente testo dell' Art. 27 bis

"1. *Fino all'adeguamento previsto dall'Art.12, comma 5, della LR 8 luglio 1999, n.19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli 16, 17, 20, 21, 22 e 23, 24, 25, 26, 27 continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale."*

viene sostituito dal seguente :

"1. *Fino all'adeguamento previsto dall'Art. 12, comma 5, della LR 8 luglio 1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23, 24, 25, 26, 27 continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale."*

D) il seguente punto 2a) del comma 2 dell'Art. 35

"2a) *preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ovvero l'Organo competente, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle NTA del PRG vigente per il caso in questione, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente"*

viene sostituito dal seguente :

2a) *preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità comunale, sentita, esclusivamente per gli interventi di cui all'art. 3 del presente Regolamento, la Commissione Edilizia, ovvero l'Organo competente, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle NTA del PRG vigente per il caso in questione, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente"*

E) i seguenti commi 4 , 5 e 6 dell'Art. 43

"4. *I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, fatti salvi i casi di cui al comma seguente, debbono essere realizzati con facciata in masselli di pietra a vista di profondità minima non inferiore a m. 0,10 o in muratura di mattoni lavorati a vista; sono ammessi, in contesti privi di sistemazioni in pietra o mattone, escluse le aree agricole, i Centri Storici e le aree circostanti edifici vincolati⁶ e purché con soluzioni adatte all'inserimento ambientale, muri in calcestruzzo con superficie trattata appositamente o muri "verdi" realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica che garantiscano l'attecchimento e la manutenzione spontanea della vegetazione; sono in ogni caso vietati, salvo che nel caso di interventi pubblici per la sicurezza idraulica, muri in pietra "a scogliera".*

5. *Per i muri di sostegno isolati, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.*

6. *L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione."*

vengono sostituiti dai seguenti :

⁶ con "aree agricole" si intendono le zone E, EM, PP1, VN del P.R.G.C. vigente; con "Centri Storici" e le aree circostanti edifici vincolati si intendono quelle ricadenti nelle zone A-NF-NR-VP o identificati all'art.45 N.d.A. del PRG. vigente

“ 4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, fatti salvi i casi di cui al comma seguente, debbono essere realizzati con facciata in masselli di pietra a vista di profondità minima non inferiore a m. 0,10 o in muratura di mattoni lavorati a vista; sono ammessi, in contesti privi di sistemazioni in pietra o mattone, escluse le aree agricole, i Centri Storici e le aree circostanti edifici vincolati⁶ e purché con soluzioni adatte all’inserimento ambientale, muri in calcestruzzo con superficie trattata appositamente o muri “verdi” realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica che garantiscano l’attecchimento e la manutenzione spontanea della vegetazione .

5. Per i muri di sostegno isolati, l’Autorità comunale sentita , la Commissione Edilizia, per i soli interventi ad essa sottoposti, può richiedere l’uso dello stesso materiale di rifinitura dell’edificio realizzato sulla proprietà o l’uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l’armonico inserimento nell’ambiente naturale.

6. L’Autorità comunale, sentita , la Commissione Edilizia, per i soli interventi ad essa sottoposti, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all’adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell’ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l’impiego di vegetazione.”

F) il seguente comma 4 dell’Art. 49 :

“4. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia ovvero l’Organo competente, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l’impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature, previsti dagli allegate normative per il colore, l’arredo urbano, nonché dal regolamento per la pubblicità.”

viene sostituito dal seguente :

“4. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, per i soli interventi ad essa sottoposti, ovvero l’Organo competente, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l’impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature, previsti dagli allegate normative per il colore, l’arredo urbano, nonché dal regolamento per la pubblicità.”

G) il seguente comma 3 dell’Art. 53 :

“3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture, con particolare riferimento a quanto indicato nelle indicazioni per il Colore allegate al presente RE .”

viene sostituito dal seguente :

“3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, per i soli interventi ad essa sottoposti, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture, con particolare riferimento a quanto indicato nelle indicazioni per il Colore allegate al presente RE .”

H) il seguente comma 1 dell’Art. 69 :

“1. E’ facoltà dell’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all’avente titolo”

viene sostituito dal seguente :

“1. E’ facoltà dell’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, esclusivamente per gli interventi di cui all’art. 3 del presente Regolamento, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a

causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo” .

DATO ATTO CHE :

- le su elencate modifiche ed integrazioni non inficiano la conformità del Regolamento Edilizio a quello “tipo” approvato dalla Regione Piemonte ;
- gli Allegati al R.E.C. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 e 8 approvati con la deliberazione consiliare n° 58 del 22.7.2005 non vengono modificati dalla presente variante ;
- i parametri ed indici edilizi ed urbanistici di cui al titolo III (artt. 13-27) del Regolamento Edilizio approvato con la suddetta deliberazione consiliare n° 58/2005 , sono attualmente disciplinati dalle norme del P.R.G.C. alle quali si rimanda ;
- la validità degli artt. dal 13 al 27 del Regolamento Edilizio resta sospesa e tali articoli avranno efficacia a partire dalla data di approvazione della variante generale di P.R.G.C. del Comune di Pinerolo ; sino a quella data i parametri ed indici edilizi ed urbanistici restano disciplinati dalle norme del P.R.G.C. vigente

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della variante al R.E.C. ,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore all’Urbanistica;

Considerato che la Commissione Urbanistica ha esaminato la variante al R.E.C. nella seduta del 20.2.2007 ;

Vista la variante al Regolamento Edilizio Comunale ,

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla sola regolarità tecnica, dal Dirigente del Settore Urbanistica arch. Pietro DE VITTORIO, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267;

Vista la L.R. 56/77 e s.m. e i;

Con 20 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti e con l’astensione dalla votazione dei consiglieri sig.ri: Giuseppe MANDUCA, Andrea TROMBOTTO, Stefano DRAGO, Andrea CHIABRANDO, Pietro RAS, Aida REVEL, Emilio BOLLA, Ezio BAGNUS, Guido BIANCO e Biagio GANCI;

DELIBERA

1) Di approvare , per le causali espresse in narrativa, le sottoelencate modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento Edilizio del Comune di Pinerolo :

A) il comma 1 dell’Art. 2 :

“**1.** La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo urbanistico , architettonico ed edilizio”

viene sostituito dal seguente :

“1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo urbanistico , architettonico ed edilizio per gli interventi di cui al successivo art. 3”

B) il seguente testo dell'Art. 3 :

“1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

a) gli interventi e loro varianti subordinati obbligatoriamente a permesso di costruire secondo la normativa:

a1) di nuova costruzione (escluse le tombe e i monumenti funerari, sottoposti ad apposito regolamento);

a2) di ristrutturazione urbanistica;

a3) di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche della SUL, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso,

a4) opere urbanizzative d'uso pubblico, fuori terra o di impianto vegetale, anche se realizzate da privati, nonché gli altri interventi così come definiti nel T.U. Edilizia (DPR 6/6/2001n.380 e smi) agli Art. 3 c.1 lett.e) da e1 a e7;

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e di risanamento conservativo qualora interessino immobili vincolati ai sensi delle vigenti leggi o tutelati da normative di attenzione regionali o comunali per i quali non sia già stato espresso parere obbligatorio e sufficiente da parte di altri enti competenti;

c) gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata.

2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a) convenzioni;

b) programmi pluriennali di attuazione;

c) regolamenti edilizi e loro modifiche;

d) modalità di applicazione del contributo relativo al permesso di costruzione;

e) progetti di opere pubbliche ancorché non soggetti a permesso di costruzione;

f) progetti e criteri interpretativi generali della normativa in merito alla congruenza estetica e di inserimento ambientale e paesistico per opere e interventi di competenza della Commissione.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno la C.E. trasmette al Sindaco, tramite il proprio Presidente, al Consiglio comunale e alla Giunta comunale una Relazione sull'attività svolta nell'anno precedente evidenziando i problemi riscontrati ed i criteri adottati per la loro soluzione. Il Sindaco sottopone la relazione alle valutazioni della competente commissione consigliare.

viene sostituito dal seguente :

“1. La Commissione esprime parere preventivo obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente) non vincolante, esclusivamente per i seguenti interventi:

a) edifici di nuova costruzione (escluse le tombe e i monumenti funerari, sottoposti ad apposito regolamento) soggetti a permesso di costruire;

b) interventi soggetti all'applicazione ed alle condizioni di cui agli artt. 13 e 13 bis della Legge Regionale 3 aprile 1989 n. 20 recante “Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici”;

c) gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata quando si prevede l'attuazione con D.I.A..

2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

3. *Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio o i Dirigenti del Settore competente - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:*

- a) *convenzioni;*
- b) *programmi pluriennali di attuazione;*
- c) *regolamenti edilizi e loro modifiche;*
- d) *modalità di applicazione del contributo relativo al permesso di costruzione;*
- e) *progetti di opere pubbliche ancorché non soggetti a permesso di costruzione;*
- f) *progetti e criteri interpretativi generali della normativa in merito alla congruenza estetica e di inserimento ambientale e paesistico per opere e interventi di competenza della Commissione.*
- g) *altri interventi edilizi non di ordinaria competenza della Commissione Edilizia .*

4. *Entro il 31 gennaio di ogni anno la C.E. trasmette al Sindaco, tramite il proprio Presidente, al Consiglio comunale e alla Giunta comunale una Relazione sull'attività svolta nell'anno precedente evidenziando i problemi riscontrati ed i criteri adottati per la loro soluzione. Il Sindaco sottopone la relazione alle valutazioni della competente commissione consigliere."*

C) il seguente testo dell' Art. 27 bis

"1. *Fino all'adeguamento previsto dall'Art.12, comma 5, della LR 8 luglio 1999, n.19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli 16, 17, 20, 21, 22 e 23, 24, 25, 26, 27 continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale."*

viene sostituito dal seguente :

"1. *Fino all'adeguamento previsto dall'Art. 12, comma 5, della LR 8 luglio 1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23, 24, 25, 26, 27 continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale."*

D) il seguente punto 2a) del comma 2 dell'Art. 35

"2a) *preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ovvero l'Organo competente, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle NTA del PRG vigente per il caso in questione, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente"*

viene sostituito dal seguente :

2a) *preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità comunale, sentita, esclusivamente per gli interventi di cui all'art. 3 del presente Regolamento, la Commissione Edilizia, ovvero l'Organo competente, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle NTA del PRG vigente per il caso in questione, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente"*

E) i seguenti commi 4 , 5 e 6 dell'Art. 43

"4. *I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, fatti salvi i casi di cui al comma seguente, debbono essere realizzati con facciata in masselli di pietra a vista di profondità minima non inferiore a m. 0,10 o in muratura di mattoni lavorati a vista; sono ammessi, in contesti privi di sistemazioni in pietra o mattone, escluse le aree agricole, i Centri Storici e le aree circostanti edifici vincolati ¹ e purché con soluzioni adatte all'inserimento ambientale, muri in calcestruzzo con superficie trattata appositamente o muri "verdi" realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica che garantiscano l'attecchimento e la manutenzione spontanea della*

vegetazione; sono in ogni caso vietati, salvo che nel caso di interventi pubblici per la sicurezza idraulica, muri in pietra “a scogliera”.

5. Per i muri di sostegno isolati, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l’uso dello stesso materiale di rifinitura dell’edificio realizzato sulla proprietà o l’uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l’armonico inserimento nell’ambiente naturale.

6. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all’adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell’ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l’impiego di vegetazione.”

vengono sostituiti dai seguenti :

“ 4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, fatti salvi i casi di cui al comma seguente, debbono essere realizzati con facciata in masselli di pietra a vista di profondità minima non inferiore a m. 0,10 o in muratura di mattoni lavorati a vista; sono ammessi, in contesti privi di sistemazioni in pietra o mattone, escluse le aree agricole, i Centri Storici e le aree circostanti edifici vincolati⁶ e purché con soluzioni adatte all’inserimento ambientale, muri in calcestruzzo con superficie trattata appositamente o muri “verdi” realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica che garantiscano l’attecchimento e la manutenzione spontanea della vegetazione.

5. Per i muri di sostegno isolati, l’Autorità comunale sentita , la Commissione Edilizia, per i soli interventi ad essa sottoposti, può richiedere l’uso dello stesso materiale di rifinitura dell’edificio realizzato sulla proprietà o l’uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l’armonico inserimento nell’ambiente naturale.

6. L’Autorità comunale, sentita , la Commissione Edilizia, per i soli interventi ad essa sottoposti, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all’adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell’ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l’impiego di vegetazione.”

F) il seguente comma 4 dell’Art. 49 :

“4. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia ovvero l’Organo competente, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l’impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature, previsti dagli allegate normative per il colore, l’arredo urbano, nonché dal regolamento per la pubblicità.”

viene sostituito dal seguente :

“4. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, per i soli interventi ad essa sottoposti, ovvero l’Organo competente, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l’impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature, previsti dagli allegate normative per il colore, l’arredo urbano, nonché dal regolamento per la pubblicità.”

G) il seguente comma 3 dell’Art. 53 :

“3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture, con particolare riferimento a quanto indicato nelle indicazioni per il Colore allegate al presente RE .”

viene sostituito dal seguente :

“3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, per i soli interventi ad essa sottoposti, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture, con particolare riferimento a quanto indicato nelle indicazioni per il Colore allegate al presente RE .”

H) il seguente comma 1 dell’Art. 69 :

“1. E’ facoltà dell’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all’avente titolo”

viene sostituito dal seguente :

“1. E’ facoltà dell’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, esclusivamente per gli interventi di cui all’art. 3 del presente Regolamento, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all’avente titolo” .

2) Di dare atto che il R.E.C. , che si allega alla presente, così come variato è conforme al modello “tipo” della Regione Piemonte di cui al provvedimento D.C.R. n. 548-9691 del 29.7.1999 ;

3) Di dare atto che gli Allegati al R.E.C. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 e 8 approvati con la deliberazione consiliare n° 58 del 22.7.2005 non vengono modificati dalla presente variante ;

4) Di dare atto che i parametri ed indici edilizi ed urbanistici di cui al titolo III (artt. 13-27) del Regolamento Edilizio approvato con la suddetta deliberazione consiliare n° 58/2005 , sono attualmente disciplinati dalle norme del P.R.G.C. alle quali si rimanda ;

5) Di dare atto che la validità degli artt. dal 13 al 27 del Regolamento Edilizio resta sospesa e tali articoli avranno efficacia a partire dalla data di approvazione della variante generale di P.R.G.C. del Comune di Pinerolo ; sino a quella data i parametri ed indici edilizi ed urbanistici restano disciplinati dalle norme del P.R.G.C. vigente ;

6) Di dare atto che il presente provvedimento , ai sensi dell’art. 3, c.3, della L.R. n. 19/1999, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ;

7) Di trasmettere alla Giunta Regionale, , ai sensi dell’art. 3 , c. 4 , della L.R. n. 19/1999, la variante al R.E.C. unitamente alla relativa deliberazione consiliare di approvazione .